

NEWSLETTER LAVORO 06 – 2019

Normativa lavoro

- 1. Estensione del beneficio dell’esonero contributivo anche per i lavoratori iscritti all’INPGI**
- 2. Recenti interventi della giurisprudenza sulla impugnabilità dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale**

Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi

ACCORDO 30/05/2019 CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA: minimi; aumento indennità di trasferta; aumento indennità di reperibilità

Luglio 2019

- 1. CCNL ALIMENTARI INDUSTRIA: aumento scatti di anzianità**
- 2. CCNL ASSICURAZIONI: aumento indennità di funzione; minimi**
- 3. CCNL COOPERATIVE SOCIALI: una tantum**
- 4. CCNL EDILIZIA INDUSTRIA: minimi**
- 5. CCNL MINIERE: aumento indennità di sottosuolo**
- 6. CCNL NETTEZZA URBANA: elemento di copertura economica; permessi retribuiti**

Normativa Lavoro

1. Estensione del beneficio dell'esonero contributivo anche per i lavoratori iscritti all'INPGI

I datori di lavoro privati che hanno assunto dal 1° gennaio 2018 lavoratori a tempo indeterminato, anche part time (a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata, dalla qualifica professionale del dipendente, professionista, pubblicista o praticante) iscritti all'INPGI potranno usufruire di un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali.

Tale agevolazione potrà essere usfruita per 3 anni dalla data di assunzione e non può comunque essere superiore a 3.000,00 euro annui (250 euro al mese): soglia che andrà riproporzionata ai giorni effettivi nel caso di rapporti instaurati e risolti nel corso del mese.

Per usufruire di tale agevolazione i datori di lavoro dovranno presentare domanda all'INPGI entro 30 giorni dalla data di assunzione, tramite apposito modulo SGRV.1 disponibile sul sito INPGI.

Per coloro che sono stati assunti dal 1° gennaio 2018 le domande dovranno essere presentate entro il 27 giugno 2019.

L'esonero contributivo sarà del 100%, fermo restando il limite dei 3.000,00 euro annui per quei datori di lavoro che assumono entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio:

- Studenti che presso il medesimo datore di lavoro hanno svolto in alternanza scuola-lavoro un periodo pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste per gli studenti degli istituti professionali, dei licei ovvero impiegati nei percorsi universitari.
- Studenti assunti come apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o hanno svolto periodi di apprendistato in alta formazione.

Questo esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.

Tutte le agevolazioni sopra esposte troveranno applicazione a seguito dell'accordo tra INPGI e INPS.

Il provvedimento che autorizza l'esonero indicherà anche le modalità di recupero dei benefici pregressi.

2. Recenti interventi della giurisprudenza sulla impugnabilità dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale

La Corte di Cassazione, con ordinanza n.9006 del 1° aprile 2019, si è pronunciata in merito alla impugnabilità dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale e dei requisiti cui gli stessi debbono possedere ai fini della loro inoppugnabilità.

La Corte ha chiarito che, in tema di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, *"le rinunce e transazioni ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura"*. Perché sia rispettato l'obbligo di effettiva assistenza quindi, il sindacalista deve essere pienamente informato della vicenda e deve illustrare al dipendente gli effetti e le conseguenze della firma del verbale di conciliazione (costi e benefici). In questo modo il lavoratore ha la piena e completa consapevolezza delle conseguenze della rinuncia e può comprendere le conseguenze della firma del verbale di conciliazione.

La corte ha poi ribadito che requisito necessario è, altresì, quello di rilevare nelle transazioni l'oggetto della "lite" e le reciproche concessioni, in cui si estrinseca il negozio transattivo.

La Corte ha infine precisato che è necessario che il rappresentante dei lavoratori dia lettura del verbale di conciliazione ed illustri i diritti e le rinunce del lavoratore.

Per quanto riguarda i verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale è necessario distinguere due casi:

- Se il CCNL prevede espressamente una procedura conciliativa, allora ulteriori verbali di accordo, anche se sottoscritti di fronte a delegati sindacali, sono impugnabili entro mesi 6

dalla loro sottoscrizione. Affinché il verbale sia inoppugnabile è necessario seguire specificatamente la procedura prevista dal CCNL.

- Se il CCNL non prevede espressamente una procedura di conciliazione, la inoppugnabilità del verbale è ritenuta esistente con la semplice presenza del sindacalista che svolge il proprio ruolo, provvedendo a leggere il verbale e spiegarne il contenuto e sottraendo il lavoratore da qualsivoglia forma di condizionamento che potrebbe nascere dalla presenza datoriale; ovviamente è necessario che il negozio transattivo risulti da atto scritto e sottoscritto contestualmente da tutte le parti.

Non è inutile sottolineare un recente orientamento giurisprudenziale (CFR Tribunale di Roma sentenza n. 4354/2019) che ritiene impugnabili, entro il termine di sei mesi dalla data di stipula, i verbali sottoscritti in sede sindacale nelle ipotesi in cui il CCNL di settore non disciplini l'istituto della conciliazione.

Sugeriamo quindi di prestare particolarmente attenzione alla fase di redazione del verbale di conciliazione, che deve esplicitare l'effettiva assistenza ricevuta dal lavoratore, l'oggetto (o gli oggetti) della controversia e l'effettiva lettura data dal rappresentante dei lavoratori del verbale stesso durante la conciliazione.

Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi

ACCORDO 30/05/2019 CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA: minimi; aumento indennità di trasferta; aumento indennità di reperibilità

Minimi retributivi

A decorrere dal 1° giugno 2019 è previsto un aumento dei minimi retributivi i cui nuovi importi si riportano nella tabella sottostante.

Categoria	Livelli retributivi in vigore dal 1° giugno 2019
1a	1.321,29 €
2a	1.458,50 €
3a	1.617,37 €
3a Super	1.652,31 €
4a	1.687,26 €
5a	1.806,99 €
5a Super	1.936,83 €
6a	2.077,90 €
7a	2.319,78 €
8a Quadri	2.375,37 €

Aumento indennità trasferta forfettaria

Ai lavoratori che prestano la propria attività, nell'interesse del datore di lavoro, al di fuori della sede lavorativa per la quale sono stati assunti, spetta un rimborso spese relativo ai pasti e al pernottamento secondo le norme sotto riportate:

- rimborso per il pasto meridiano qualora la trasferta avvenga ad una distanza superiore ai 20 km;
- rimborso per il pasto serale nel caso in cui il lavoratore non rientri nella propria abitazione entro le ore 21:00;
- rimborso per il pernottamento nel caso in cui il lavoratore non rientri nella propria abitazione entro le ore 22:00.

In alternativa è possibile sostituire tali rimborsi spese erogando un'indennità forfettaria, esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli Istituti di legge e/o di Contratto.

A decorrere dal 1° giugno 2019 si dispone un aumento della suddetta indennità. I nuovi importi saranno rispettivamente di: 43,59 euro per trasferta intera; 11,84 euro per quota pasto; 19,91 euro quota pernottamento.

Aumento indennità di reperibilità

Ai lavoratori che si prestano a disposizione del proprio datore di lavoro al di fuori del normale orario lavorativo, per sopperire esigenze aziendali non prevedibili, è corrisposta una indennità di reperibilità, avente natura retributiva.

A decorrere dal 1° giugno 2019 è previsto un lieve aumento di tale indennità i cui nuovi importi si riportano nella tabella sottostante.

Livello	Compenso Giornaliero			Compenso settimanale		
	16 ore (giorno lavorato)	24 ore (giorno libero)	24 ore festive	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
1° – 2° – 3° – 3S	4,90 €	7,36 €	7,95 €	31,86 €	32,45 €	34,91 €
4° – 5°	5,83 €	9,15 €	9,81 €	38,30 €	38,96 €	42,28 €
Superiori al 5°	6,70 €	11,01 €	11,60 €	44,51 €	45,10 €	49,41 €

Luglio 2019

1. CCNL ALIMENTARI INDUSTRIA: aumento scatti di anzianità

A decorrere dal 1° luglio 2019 è previsto un aumento medio degli scatti di anzianità pari a 1,63 euro lordi, calcolato per il V° livello, pertanto, il nuovo importo medio degli scatti, per il V° livello, sarà pari a 21,96 euro.

2. CCNL ASSICURAZIONI – PERSONALE AMMINISTRATIVO

Aumento indennità di funzione

Dal 1° luglio 2019 è previsto un aumento delle indennità di carica per i funzionari assunti dopo il 18/12/1999 i cui nuovi importi si riportano nella tabella sottostante (gli importi sono da intendersi lordi annui).

CLASSE	ANZIANITA' (ANNI)	EX 3 GRADO	EX 2 GRADO	EX 1 GRADO	FUNZIONARIO BUSINESS	FUNZIONARIO SENIOR	EX F2
1	1-2-3-4	8.321,80 €	8.128,67 €	3.777,06 €	3.777,08 €	8.321,80 €	2.351,61 €
2	5-6-7	9.302,54 €	7.073,40 €	4.670,65 €	4.670,65 €	9.302,54 €	2.402,75 €
3	8-9-10	10.283,29 €	8.018,12 €	5.564,25 €	5.564,25 €	10.283,29 €	2.453,87 €
4	11-12-13	11.264,06 €	8.962,85 €	6.457,82 €	6.457,82 €	11.264,06 €	2.505,03 €
5	oltre	12.244,80 €	9.907,57 €	7.351,43 €	7.351,43 €	12.244,80 €	2.556,14 €

Minimi retributivi

A decorrere dal 1° luglio 2019 è previsto un aumento dei minimi retributivi i cui nuovi importi si riportano nella tabella sottostante (gli importi sono da intendersi lordi annui).

CLASSE	ANZIANITA' (ANNI)	Liv. 7 - Quadri Funzionari	Liv. 6	Liv. 5	Liv. 4	Liv. 3	Liv. 2	Liv. 1
1	1-2-3-4	35.794,30 €	30.240,44 €	28.337,99 €	26.735,93 €	24.505,81 €	22.387,60 €	21.235,22 €
2	5-6-7	36.988,34 €	31.180,92 €	29.219,30 €	27.567,41 €	25.267,93 €	23.083,88 €	21.895,66 €
3	8-9-10	38.142,44 €	32.121,42 €	30.100,68 €	28.398,87 €	26.030,07 €	23.780,11 €	22.556,08 €
4	11-12-13	39.316,48 €	33.061,90 €	30.981,93 €	29.230,39 €	26.792,17 €	24.476,40 €	23.216,52 €
5	14-15-16	40.490,52 €	34.002,37 €	31.853,17 €	30.061,89 €	27.554,32 €	25.172,64 €	23.876,91 €
6	17-18-19	41.664,58 €	34.942,85 €	32.744,53 €	30.893,84 €	28.316,44 €	25.868,90 €	24.537,32 €
7	20-21-22	42.838,65 €	35.883,30 €	33.525,82 €	31.724,85 €	29.078,59 €	26.565,15 €	25.197,71 €
8	23-24-25	44.012,70 €	36.823,81 €	34.507,14 €	32.556,33 €	29.840,73 €	27.261,39 €	25.858,13 €
9	26-27-28		37.764,26 €	35.388,46 €	33.387,82 €	30.602,85 €	27.957,64 €	26.518,60 €
10	29-30-31		38.704,77 €	36.269,77 €	34.219,31 €	31.364,95 €	28.653,90 €	27.178,98 €
11	32-33-34		39.645,23 €	37.151,10 €	35.050,78 €	32.127,09 €	29.350,16 €	27.839,37 €
12	oltre		40.585,71 €	38.132,39 €	35.882,28 €	32.889,22 €	30.046,38 €	28.499,80 €

L'aumento di cui sopra è assorbibile, fino a concorrenza, da ogni somma concessa a qualsiasi titolo dalle aziende con clausola di espressa assorbibilità.

3. CCNL COOPERATIVE SOCIALI: una tantum

Con il cedolino di luglio 2019 ai lavoratori in forza alla data del 28 marzo 2019 dovrà essere erogata la seconda tranche dell'una tantum, prevista a copertura del periodo di carenza contrattuale 2017-2019, per un importo pari a 100 euro da riproporzionare per i part-time (la prima tranche di 200 euro dovrà essere erogata con il cedolino di maggio o giugno 2019). Tale una tantum è da escludersi dalla retribuzione TFR.

4. CCNL EDILIZIA INDUSTRIA: minimi

A decorrere dal 1° luglio 2019 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 14,00 euro lordi, calcolato per il IV° livello, pertanto la retribuzione base mensile calcolata con riferimento al IV° livello sarà di 1.750,09 euro lordi.

L'aumento di cui sopra è assorbibile, fino a concorrenza, da ogni somma concessa a qualsiasi titolo dalle aziende con clausola di espressa assorbibilità.

5. CCNL MINIERE: aumento indennità di sottosuolo

A decorrere dal 1° luglio 2019 è previsto un aumento giornaliero di 1,00 euro dell'indennità di sottosuolo, pertanto, il nuovo importo giornaliero di tale indennità sarà pari a 11,00 euro.

6. CCNL NETTEZZA URBANA – AZ MUNICIPALIZZATE: elemento di copertura economica; permessi retribuiti

Elemento di copertura economica (E.C.E)

A partire dal 1° luglio 2019, in seguito alla scadenza del suddetto CCNL in data 30/06/2019, viene riconosciuto ai lavoratori in forza un elemento di copertura economica in attesa di rinnovo contrattuale.

L'importo è fissato a 15,00 euro per il livello medio 3°A, per un periodo massimo di 4 mesi del nuovo triennio contrattuale. Nel caso in cui il CCNL venga rinnovato entro tale termine, l'elemento cessa alla data di applicazione dei nuovi aumenti retributivi.



Permessi retribuiti

A partire dal 1° luglio 2019, per i lavoratori in forza dal 31/12/2016, il monte ore dei permessi retribuiti sarà da 30 a 34 ore annue per lavoratore.

Società tra Professionisti iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 37

MILANO | SESTO SAN GIOVANNI | ROMA

CF/P.IVA 10264100966 – Tel +39.02.45.47.69.50 – www.jobcodehr.com – info@jobcodehr.com